

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Amministrazione di sostegno: non riguarda il meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia.**

*L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.*

### **Tribunale di Lecce, sezione prima, sentenza del 3.8.2016**

*...omissis...*

Nel procedimento d'interdizione il Giudice deve valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitudine (vale a dire di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettuale e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.

Il primo strumento che consente di accertare se il soggetto - nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione - abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, quanto meno quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.

Orbene, dall'esame dell'interdicenda è emersa la compromissione delle capacità intellettive e volitive, conseguenza della malattia dalla quale la stessa è affetta. In particolare, infatti, la sig. G. non è stata in grado di rispondere a molte delle domande che le sono state rivolte, dimostrando in generale di essere confusa e priva di capacità di orientamento spazio-temporale. Tale situazione è confermata dalla certificazione medica prodotta in atti.

Tanto premesso, deve rilevarsi che alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che ha precisato la linea di demarcazione esistente tra l'istituto dell'amministrazione di sostegno e quello dell'interdizione, l'acclarato stato di abituale infermità di mente in cui si trova il soggetto esaminato non appare di per sé sufficiente a giustificare l'interdizione.

Ed invero, con numerose recenti pronunce di segno conforme, la Suprema Corte ha infatti dato una risposta definitiva al dibattito che si era venuto a creare in dottrina e giurisprudenza all'indomani dell'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento (la quale ha comportato il superamento della rigida alternativa capacità-incapacità, che ha tradizionalmente contraddistinto l'atteggiamento del legislatore al cospetto delle situazioni di minorità) in ordine alla delicata tematica dell'individuazione dei confini tra amministrazione di sostegno, da un lato, e interdizione o inabilitazione, dall'altro.

Facendo proprie le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 440 del 2005 (che ha dichiarato infondata la questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione), la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall' art. 3 L. n. 6 del 2004- ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt.414 e 427 c.c..

Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad

adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 12.6.2006 n. 13584).

In particolare, ha osservato la Suprema Corte che con l'amministrazione di sostegno "il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dall'interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello dell'interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura". Una tale scelta "non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione". "Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che ... essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409 comma 2 c.c. , della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana." (così Cass. Civ. 22.4.2009 n. 9628).

La conclusione cui i Giudici di legittimità approdano, in definitiva, con la citata pronuncia, è quella di ritenere che nell'attuale sistema l'istituto dell'interdizione rivesta ormai un carattere residuale, con la conseguenza che la sua applicazione sarà dunque da escludere tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, ed in quanto tale totalmente incapace, appaia sufficientemente garantita dalla misura dell'amministrazione di sostegno.

Tanto premesso, nel caso in esame non emerge agli atti che G.R. sia intestataria di un ingente patrimonio da amministrare o conservare, risultando che la stessa è titolare della pensione di invalidità e di reversibilità ed è comproprietaria di un immobile in San Donato, ad uso abitazione. La sua condizione patologica di declino psico -cognitivo, inoltre, riduce al minimo le possibilità di intrattenere con l'ambiente esterno relazioni che possano essere per la medesima fonte di pregiudizio.

La domanda, pertanto, non può essere accolta e va disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 418 co. 3 cod. civ. per i provvedimenti di sua competenza.

Attesa la natura del procedimento ed anche in considerazione del suo esito sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per i provvedimenti di sua competenza;
- dispone che il nominato tutore provvisorio rimanga nell'Ufficio sino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- dichiara irripetibili le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Lecce il 3 agosto 2016.

Depositata in Cancelleria il 3 agosto 2016.